



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

D.A. n. 429/S9 Tur ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il D.P.R. 13 dicembre 1995 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche”;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Trattato CE, in particolare gli articoli 40 e ss.;

VISTA la direttiva n. 2005/36/CE del 12 dicembre 2006, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO il decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, con cui è stato approvato il codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo;

VISTO il D.A. n. 47 del 10 agosto 2011, così come modificato con D.A. n. 23 del 23 maggio 2012 e successivamente con D.A. n.920 del 3 luglio 2013, con il quale sono state determinate le modalità di svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti di qualificazione per l'esercizio della professione di guida turistica;

VISTO il DDG 2469 del 23 dicembre 2014, con il quale è stato approvato l'avviso per l'effettuazione delle verifiche del possesso dei requisiti di qualificazione professionale per aspiranti guide turistiche, che in premessa stabilisce tra l'altro *di doversi avvalere ... per la composizione delle*

commissioni di esame, della collaborazione delle Università siciliane che, pertanto, designeranno i professori incaricati di farne parte;

VISTO l'avviso come sopra approvato, che, all'articolo 7, definisce la composizione delle Commissioni in conformità ai criteri al riguardo stabiliti dal D. A. 920 del 3 luglio 2013;

VISTO il D.P.C.M 23 marzo 1995;

VISTO il D. I. 12 marzo 2012;

VISTO il D.D.G. n. 1782 del 9 dicembre 2013, con il quale sono stati fissati in 250,00 €/giorno per i Presidenti e 200,00 €/giorno per i componenti – al lordo di IRPEF e al netto di eventuale IVA - i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di esame per la verifica dei requisiti per l'accesso alla professione di guida turistica, esterni all'Amministrazione regionale;

VISTO il D.A. n. 1582 del 26 novembre 2013 con il quale sono state nominate le Commissioni di esame per la verifica dei requisiti per l'accesso alla professione di guida turistica, giusta bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 30.12.2011, nel quale è stato tra l'altro stabilito, recepiti i criteri di composizione delle Commissioni di cui al D.A. n. 920/2013, di insediare quattro Commissione di esame, con sede rispettivamente a Catania (concorrenti residenti nelle provincie di Catania, Ragusa, Siracusa, altre provincie d'Italia, nazioni estere); Enna (concorrenti residenti nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna); Messina (concorrenti residenti nella provincia di Messina); Palermo (concorrenti residenti nella provincia di Palermo), Commissioni aventi tutte la stessa composizione di componenti titolari e componenti supplenti;

RITENUTO opportuno, per ragioni di economia amministrativa, concentrare le competenze e conseguentemente ridurre il numero dei componenti delle commissioni, definendo le procedure di individuazione dei componenti esperti diversi dai docenti designati dall'Università;

RITENUTO di dovere al riguardo adottare nuove norme relative all'accesso e svolgimento dell'esame di cui al comma 2 della legge regionale 8/2014, che, a mente del comma 4, deve comunque assicurare la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera e la cui commissione esaminatrice deve essere composta anche da docenti universitari;

RITENUTO al riguardo di dovere modificare le disposizioni contenute nel D.A. 920 del 3 luglio 2013, coordinandole con quelle contenute negli altri provvedimenti come sopra menzionati, e di dettare criteri atti a contenere ulteriormente i costi di gestione delle Commissioni;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 2, 4° comma, della legge regionale n. 8/2004 dalla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 16 marzo 2016:

Decreta

Art. 1. Il dirigente generale del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo indice ogni biennio le verifiche per l'esercizio della professione di guida turistica.

Art. 2. Le verifiche sono tese all'accertamento dei requisiti a diverso grado richiesti, per un qualificato esercizio della professione turistica, ai soggetti in possesso dei titoli previsti dalle vigenti norme e di seguito indicati. Per tale motivo la verifica deve precedere l'inizio dell'attività.

Art. 3. Alle verifiche avranno accesso, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2004, i cittadini italiani o di altro Paese membro della Comunità europea, nonché i cittadini di Paesi extraeuropei, in regola con le norme in materia di soggiorno, titolari di laurea in discipline turistiche, umanistiche e storico artistiche.

Art. 4. Le verifiche mireranno all'accertamento del possesso delle conoscenze linguistiche e dell'intero territorio regionale e saranno effettuate a mezzo di prove orali da sostenersi con apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

La verifica della conoscenza del territorio avrà ad oggetto: la conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, delle risorse ambientali, delle tradizioni popolari e religiose, degli itinerari turistici del territorio, nonché la capacità di trasmettere e comunicare tali conoscenze alle diverse tipologie di turisti.

La verifica della conoscenza delle lingue straniere avrà ad oggetto almeno una lingua e si svolgerà tramite una prova che accerterà la capacità di comunicazione dei contenuti culturali specifici nella/e lingua/e straniera/e scelta/e dal candidato.

La competenza linguistica minima richiesta è quella relativa al livello "intermedio B2 progresso", sia nella comunicazione (parlare e scrivere) sia nella comprensione (ascoltare e leggere) così come individuato nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue dal Consiglio d'Europa nel 2001 e successive modifiche e integrazioni.

I candidati di nazionalità straniera sono soggetti alla verifica della conoscenza della lingua italiana come specificato nel precedente comma.

Art. 5. Le guide in possesso dei titoli di abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica potranno esercitare l'attività sull'intero territorio della regione.

Art. 6. L'avviso, da approvare con decreto del dirigente generale, può contenere previsioni e dettagli relativi alle modalità e all'oggetto delle verifiche.

Art. 7. Ai fini dell'ammissione alle predette verifiche, coloro che si trovano nelle condizioni sopra indicate presentano domanda al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, secondo le modalità e i termini fissati dal relativo avviso, indicando una o più lingue straniere nelle quali si intende sostenere l'esame, dichiarando altresì il possesso della maggiore età, della laurea o del titolo equipollente, e della loro cittadinanza.

Art. 8. La composizione della commissione d'esame, nominata con decreto dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo è la seguente:

- 1) Docente o esperto di Archeologia – Componente;
- 2) Docente o esperto di Storia dell'Arte – Componente;
- 3) Docente o esperto di storia delle tradizioni popolari– Componente;
- 4) Docente o esperto per ogni lingua straniera – Componente;
- 5) Esperto di legislazione turistica, individuato tra i dirigenti regionali o i funzionari direttivi in servizio nel Dipartimento Turismo – Componente;

Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario direttivo dei ruoli regionali, individuato tra quelli in servizio nel Dipartimento Turismo.

In sede di nomina della Commissione, le funzioni di Presidente sono attribuite a uno dei componenti.

In sede di nomina della Commissione, vengono nominati altresì Componenti supplenti di ogni Componente titolare nominato, chiamati a sostituire il titolare in caso di sua assenza o impedimento.

Art.9 – Alla individuazione dei componenti della Commissione d'esame si procede previa designazione da parte dei Rettori delle Università degli Studi aventi sede in Sicilia di un docente nelle materie di cui all'articolo 8 e/o previa indicazione da parte del Dipartimento Regionale Sport, Turismo e Spettacolo di esperti di adeguata capacità tecnico – scientifica nelle suddette materie, scelti tra dirigenti regionali di seconda o terza fascia individuati dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali in relazione alle materie di cui all'articolo 8 ovvero scelti tra i soggetti inseriti nelle Long List a tal fine attivate presso il Dipartimento e periodicamente aggiornate.

Art.10 . Per una più agevole gestione delle prove, sono nominate per ogni selezione regionale quattro commissioni di esame, ciascuna nella composizione di cui all'articolo 8, che operano rispettivamente nelle sedi di:

- Catania, per la valutazione dei candidati residenti nei territori delle già provincie regionali di Catania, Ragusa e Siracusa e tutti gli altri candidati che non sono residenti in Sicilia;
- Enna, per la valutazione dei candidati residenti nei territori delle già provincie regionali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna;
- Messina, per la valutazione dei candidati residenti nei territori della già provincia regionale di Messina;
- Palermo, per la valutazione dei candidati residenti nei territori delle già provincie regionali di Palermo e Trapani;

Art. 11. Ai componenti delle commissioni di esame che siano esterni all'Amministrazione spettano compensi nella misura fissata dall'articolo 1 del D.D.G. n. 1782 del 9 dicembre 2013, ridotti nella misura del 20%.

Per l'effetto, l'ammontare dei compensi rimane determinata in:

- Presidenti (esterni)	€ 200,00 per ogni giorno, al lordo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o previdenziale dovuta. Detti compensi non possono eccedere complessivamente € 2.463,00 lordi
- Componenti (esterni)	€ 160,00 per ogni giorno, al lordo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o previdenziale dovuta. Detti compensi non possono eccedere complessivamente € 2.051,70 lordi

A tutti i componenti delle commissioni spetta altresì il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, alle condizioni e nella misura spettante ai dirigenti regionali e previa produzione di dovuta documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Art.12 - All'esito positivo della verifica il candidato è abilitato dal Presidente della Commissione all'esercizio della professione.

Lo stesso, previa verifica degli atti della commissione da parte del Dipartimento, è iscritto nell'elenco denominato albo regionale delle guide turistiche e gli viene rilasciato il relativo tesserino di riconoscimento.

Art. 13 – Sono ritirati e per l'effetto perdono efficacia le disposizioni ivi contenute:

- il D.A. n. 47 del 10 agosto 2011;
- il D.A. n. 23 del 23 maggio 2012;
- il D.A. n.920 del 3 luglio 2013;
- il D.A. n. 1582 del 26 novembre 2013;
- il D.D.G. n. 1782 del 9 dicembre 2013.

Sono confermate le disposizioni contenute nel D.D.G. n. 2469 del 23 dicembre 2014 e nell'avviso ad esso allegato, così come integrate, modificate e sostituite, nelle parti coincidenti, da quelle contenute nel presente provvedimento.

Art. 14 – Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e sarà pubblicato per estratto, a cura del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, nella *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana*.

Palermo, 23 marzo 2016

F.to L'ASSESSORE REGIONALE

(On. Avv. Anthony Emanuele Barbagallo)